

Il SOPRINTENDENTE

**Soprintendenza per i beni
culturali ed ambientali di Catania**

Via L. Sturzo nn 62 e 80 - 95131 Catania
tel. 095.7472111 - fax 095.539788
urpsopric@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali

posta certificata
sopric@certmail.regione.sicilia.it

Determina n. 21 del 07/03/11

Premesso:

- che con Determina n. 8 del 01/07/2014 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato per la "progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di restauro del Convento dei Gesuiti e Chiesa S. Francesco Borgia in Catania" in favore dell'ATI tra le Imprese "Di Maria Costruzioni S.r.l." (Impresa Capogruppo), "L.S.V. Costruzioni S.r.l." (Impresa Mandante) e "Euroinfrastrutture S.r.l." (Impresa Mandante - Cooptata);

- che in data 15 gennaio 2015 - a seguito dell'intervenuta aggiudicazione definitiva - con atto notarile al rogito (Repertorio n. 263.346) del Dottor Filippo Patti, Notaio in Riposto, è stata formalizzata la costituzione dell'ATI, nel quale - in ossequio alle previsioni dell'atto costitutivo del raggruppamento e dell'impegno assunto in fase di gara - le lavorazioni sono state così suddivise tra le associate:

- "Di Maria S.r.l." (Capogruppo): Categoria OG2 = quota di partecipazione 85% e quota di esecuzione 70%; Categorie OS30 = quota di partecipazione e di esecuzione 100%; Categoria OS2 = (coperta dalla qualificazione nella Categoria prevalente) subappaltata al 100%;
- "L.S.V. Costruzioni S.r.l." (Mandante): Categoria OG2 = quota di partecipazione 15% e quota di esecuzione 10%;
- "Euroinfrastrutture S.r.l." (Mandante - Cooptata): Categoria OG2 = quota di partecipazione 0% e quota di esecuzione 20%.

- che, quindi, in data 29.6.2015 è stato stipulato il relativo Contratto d'Appalto Rep. N. 4619;

- che, approvato il progetto esecutivo dell'opera elaborato dall'Impresa aggiudicataria, con processo verbale del 06/08/2015 sono state consegnate le relative lavorazioni;

- che, in corso di esecuzione dei lavori, con nota del 09/10/2018 - acquisita al Protocollo Generale al n. 17356 del 15/10/2018 - l'ATI affidataria dell'appalto ha inviato Verbale nel quale, da un lato, "L.S.V. Costruzioni S.r.l." ha manifestato l'intento di recedere dal Raggruppamento per ragioni organizzative interne che non consentono alla stessa l'utile prosecuzione dell'appalto, dall'altro, l'Impresa Capogruppo ha manifestato la volontà di acquisire le quote di partecipazione già in possesso dell'Impresa recedente;

Considerato:

- che -come emerge dal menzionato Verbale, nonché dalle verifiche effettuate dal RUP- la fuoriuscita dell'Impresa "L.S.V. Costruzioni S.r.l." (Mandante) nulla osta alla regolare esecuzione dell'opera appaltata né si appalesa contraria alla Legge non ricadendo la medesima Società in nessuna delle cause preclusive alla stipula di contratti con la P.A., né in quelle contemplate dall'ormai abrogato art. 38 del D.Lgs. 163/2006, né nelle fattispecie previste dall'art. 80 del nuovo Codice Contratti, né in nessun'altra causa ostativa normativamente contemplata;

- che attualmente, secondo quanto risulta dai sette stati di avanzamento dei lavori emessi, le lavorazioni risultano realizzate nella misura del 72,65%, essendo stati contabilizzati lavori per un importo pari ad €. 2.072.529,60, e rimanendo da realizzare esclusivamente interventi per un importo complessivo pari ad €. 780.124,53, come emerge dal prospetto di seguito riportato:

OPERE RIENTRANTI NELLA CAT. OG2 €. 421.548,14
OPERE RIENTRANTI NELLA CAT. OS30 €. 250.272,89
OPERE RIENTRANTI NELLA CAT. OS2 €. 108.303,50

- che le rimanenti lavorazioni di pertinenza della "L.S.V. Costruzioni S.r.l." rientranti nella Categoria OG2, in relazione alla percentuale di relativa spettanza, ammontano ad €. 285.265,41;

- che l'acquisizione della riferita percentuale di lavorazioni da parte dell'Impresa Capogruppo garantisce la permanenza dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara, considerato che la medesima Ditta risulta ad oggi in possesso dell'Attestazione SOA, (oltre che nella Categoria OS30 Classifica II assunta nella misura del 100%), nella Categoria OG2 Classifica IV-bis (€. 3.500.000,00), tale da coprire il 100% dell'importo dei lavori a base di gara ricadenti nella medesima Categoria (pari ad €. 3.239.106,15) e nella Categoria scorporabile OS2 (pari ad €. 160.481,11);

- che la Giurisprudenza amministrativa -formatasi durante la vigenza del D.Lgs. 163/2006- ha riconosciuto in modo inequivoco la possibilità, dopo l'aggiudicazione, di una o più imprese dell'ATI di recedere dal raggruppamento, sempre che quelle rimanenti siano in possesso dei requisiti di qualificazione per le prestazioni oggetto dell'appalto. In tal caso, infatti, (ha chiarito in più occasioni il Consiglio di Stato: cfr. *ex multis* Adunanza Plenaria n. 8/2012) non sussiste alcuna penalizzazione né per la stazione appaltante, non venendosi a creare incertezze, nè per le imprese, le cui dinamiche non di rado impongono modificazioni soggettive di consorzi e raggruppamenti, per

ragioni che prescindono dalla singola gara, e che non possono precluderne la partecipazione se nessun documento ne deriva per la stazione appaltante. Né si verifica una violazione della *par condicio* dei concorrenti, perché non si tratta di introdurre nuovi soggetti in corsa, ma solo di consentire a taluno degli associati o consorziati il recesso, mediante utilizzo dei requisiti dei soggetti residui, già comunque posseduti. Tale soluzione va seguita purché la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie dell'ATI, o consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell'ATI che viene meno per effetto dell'operazione riduttiva;

- che, fra l'altro, il nuovo Codice dei Contratti, ovvero il D.Lgs. 50/2016, espressamente statuisce all'art. 48, comma 19, che *"E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara"*;

Ritenuto:

- che, pertanto, non sussistono ragioni ostative ad assentire la chiesta modifica dell'ATI aggiudicataria dell'appalto, consentendo il recesso dalla stessa dell'Impresa "LSV Costruzioni S.r.l." con contestuale acquisizione delle relative quote di partecipazione da parte dell'Impresa Capogruppo "Di Maria Costruzioni S.r.l.";

- che, ai fini della formalizzazione del recesso, occorre acquisire l'atto notarile che ratifica la riferita modifica soggettiva dell'ATI cui resta subordinata la novazione del Contratto d'appalto meglio in premessa indicato.

Tanto premesso, considerato e ritenuto,

Visti:

- la Determina n. 8 del 01/07/2014 di aggiudicazione definitiva;
- il Contratto d'Appalto Rep. N. 4619 del 29.6.2015;
- il Verbale di Consegna dei Lavori del 06/08/2015;

- la nota dell'ATI del 09/10/2018 - acquisita al Protocollo Generale al n. 17356 del 15/10/2018 - con la quale è stato trasmesso il Verbale di recesso dall'ATI della "L.S.V. Costruzioni S.r.l.";
- i 7 S.A.L. ad oggi emessi;
- l'Attestazione SOA -in corso di validità- dell'Impresa Capogruppo;
- la Sentenza dell'Admnanza Plenaria del C.d.S. n. 8/2012;
- l'art. 48, comma 19, del D.Lgs. 50/2016;
- la nota prot. n. 2129 del 21/02/2019 - acquisita al Protocollo Generale al prot. n. 3911 del 25/02/2019 - con la quale il RUP preso atto della richiesta formulata dalla ditta LSV Costruzioni srl chiede di procedere al recesso dall'ATI della stessa;

DETERMINA

- 1) di autorizzare la modifica soggettiva dell'ATI aggiudicataria dell'appalto integrato per la *"progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di restauro del Convento dei Gesuiti e Chiesa S. Francesco Borgia in Catania"* con il recesso dal Raggruppamento dell'Impresa "L.S.V. Costruzioni S.r.l." e la contestuale acquisizione della relativa quota di partecipazione da parte dell'Impresa Capogruppo "Di Maria Costruzioni S.r.l.";
- 2) di subordinare la consequenziale novazione soggettiva del Contratto d'appalto Rep. N. 4619 de 29.6.2015 alla previa acquisizione dell'atto notarile di modifica dell'ATI, nonché delle polizze fideiussorie prodotte in ossequio alle prescrizioni degli art. 10 e 11 del citato Contratto debitamente variate -ove occorra- con riguardo al Soggetto Appaltatore.

Il RUP

Arch. I. Donatella Aprile



Visto: Il Soprintendente

Dot.ssa Rosalba Panvini

